



**PERMESSO DI SOGGIORNO UE
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO**

Scheda a cura di Maria Cristina Romano (aggiornata al 30 giugno 2018)

Sommario:

- I. Panoramica e fonti normative
- II. Requisiti e condizioni per il rilascio:
 1. Soggiorno regolare ininterrotto da 5 anni
 2. Requisito reddituale
 3. Conoscenza lingua italiana
 4. Idoneità alloggiativa
- III. Circostanze ostative al rilascio
- IV. Procedimento di rilascio, durata e prassi aggiornamento
- V. Revoca
- VI. Diritti dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- VII. Diritti dei titolari di permesso di soggiorno UE rilasciato da altri Stati membri dell'Unione europea
- VIII. Permesso di soggiorno di lungo periodo per titolari di carta blu UE: requisiti e peculiarità
- IX. Mezzi di tutela giurisdizionale
- X. L'espulsione dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo- cenni

CON IL SOSTEGNO DI OPEN SOCIETY FOUNDATION

I. **Panoramica e fonti normative**

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un titolo di soggiorno di durata illimitata, cui hanno diritto i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che siano regolarmente e continuativamente soggiornanti da almeno cinque anni sul territorio di uno Stato Membro (diverso da Danimarca, Regno Unito e Irlanda), per sé e per i propri familiari (gli stessi per cui può essere chiesto ricongiungimento ex art. 29 c.1¹ D. lvo 286 del 1998 - da qui T.U.I.) in presenza di determinati requisiti, che costituiscono indici di integrazione e radicamento effettivo sul territorio.

In numero dei titolari di questa tipologia di permesso in Italia è andata via via percentualmente aumentando nel corso degli anni. Dagli ultimi dati Istat disponibili² al 1° gennaio 2017 avevano un regolare permesso di soggiorno in Italia 3.714.137 cittadini non comunitari ed un permesso di soggiorno di lungo periodo 2.255.481 cittadini non comunitari

Il possesso di tale tipologia di permesso – come verrà approfondito nei paragrafi che seguono – consente l'accesso a tutte le tipologie di attività lavorativa (salvo nel pubblico impiego quelle funzioni per legge riservate ai soli cittadini italiani), a tutti i servizi previdenziali ed assistenziali al pari dei cittadini italiani e protegge dall'espulsione, salvo che sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Tale tipologia di permesso consente inoltre al suo titolare anche il soggiorno per periodi superiori a 90 giorni in altro Stato dell'Unione, ciò a determinate condizioni, che possono variare da uno Stato all'altro.

Lo *status* dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è disciplinato dalla Direttiva n. 2003/109/CE del 25 Novembre 2003 (da qui la Direttiva), recepita dall'Italia con il d. lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, pubblicato in G.U. del 30.1.2007, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE dell'11 Maggio 2011 - attuata in Italia con il d. lgs. N. 12 del 2014 pubblicato sulla G.U. del 24.2.2014- che ne ha esteso l'ambito di applicazione ai titolari di protezione internazionale

La disciplina interna relativa al permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo ed al relativo *status* è contenuta agli artt. 9 del T.U.I. così come emendato dalle sopra citate norme.

¹ coniuge non legalmente separato

- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

- figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);

- genitori a carico ove non ci siano altri figli nel paese d'origine

- genitori ultrasessantacinquenni ove non ci siano altri figli nel paese d'origine o gli stessi siano impossibilitati ad occuparsene per documentati gravi motivi di salute.

Così come per il ricongiungimento ed il permesso per motivi familiari a seguito della emanazione della legge 76/2016 sulle unioni civili (c.d. Legge Cirinnà), è equiparato al coniuge il partner unito civilmente (sul punto cfr. circolare Ministero dell'Interno 3511 del 2016 disponibile su <http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2016/08/Circ.-prot.-nr.-3511-del-05.08.2016-Ricongiungimento-familiare-unioni-civili.pdf>)

² https://www.istat.it/it/files//2017/10/Cittadini_non_comunitari_Anno2016.pdf

La disciplina relativa al trattamento dei titolari del permesso di soggiorno UE di lungo periodo rilasciato da altri stati UE è contenuta all'art. 9 *bis* T.U.I. così come emendato dalle sopra citate norme.

Specifiche condizioni sono previste per il rilascio di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di carta blu UE dall'art. 9 *ter* del T.U.I.

II. Requisiti e condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini di paesi terzi o apolidi che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti, (che verranno approfonditi nei paragrafi che seguono):

- 1) permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni;
- 2) un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
- 3) conoscenza della lingua italiana

In caso di richiesta estesa anche ai familiari si aggiungono i seguenti requisiti:

4) l'importo del reddito richiesto è quello sufficiente secondo i parametri dell'art. 29 c.3 del T.U.I (per cui il reddito dovrà essere pari all'assegno sociale aumentato della metà per ciascun familiare, nel caso di richiesta relativa ai familiari e pari almeno al doppio dell'assegno sociale in caso di due o più figli sotto i 14 anni).

5) idoneità alloggiativa

Sono esentati dal requisito della conoscenza linguistica e dell'idoneità alloggiativa i titolari di protezione internazionale ed i loro familiari

1) Il requisito del soggiorno regolare ininterrotto da 5 anni

Per accedere al permesso di soggiorno UE di lungo periodo, il richiedente:

- a. al momento della richiesta deve essere in possesso di un permesso diverso da quelli espressamente esclusi dall'art. 9 c.3 del T.U.
- b. deve essere stato regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, in via continuativa, per i 5 anni precedenti la propria richiesta

a. Le tipologie di permessi escluse ed ammesse

Ai sensi dell'art. 9 c.3 del T.U.I. non possono chiedere il permesso per lungosoggiornanti i titolari di un permesso per :

- motivi di studio o formazione professionale;
- protezione temporanea o per motivi umanitari o per richiesta degli stessi;
- richiesta di protezione internazionale in attesa dell'esito,
- titoli di breve durata previsti dal T.U.I. e dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 da qui regolamento di attuazione R.A.
- “permesso diplomatico”¹

A seguito della riforma apportata alla Direttiva sui lungo soggiornanti dalla direttiva 2011/51/UE recepita con D. Lgs. N. 12 del 2014, possono richiedere il permesso per soggiornanti UE di lungo periodo anche i titolari di protezione internazionale (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria), originariamente esclusi da tale facoltà.

In tali casi sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è apposta una annotazione “protezione internazionale concessa da Italia in data *****”

L'elenco dei permessi esclusi è da ritenersi tassativo. Chiunque abbia un permesso diverso da quelli indicati, in presenza di tutti gli altri requisiti, può chiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato² in particolare in relazione al permesso ex art. 31 del Testo Unico stabilendo che non è da annoverare tra i permessi brevi che precludono l'accesso al permesso per lungo soggiornanti il permesso per assistenza minori ex art. 31, il possesso del quale, in presenza di tutte le altre condizioni richieste dalla legge, non preclude l'accesso al titolo di soggiorno.

¹ Si tratta di coloro che godono di uno *status* giuridico previsto dalla [convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche](#) (agenti diplomatici), dalla [convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari](#) (agenti consolari), dalla [convenzione del 1969 sulle missioni speciali](#) (agenti in missioni temporanee) o dalla [convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale \(funzionari organizzazioni Nazioni Unite\)](#)

² (Adunanza di Sezione del 20 luglio 2016 – numero affare 01089/2016 - che richiama precedente indirizzo giurisprudenziale dello stesso Consiglio di Stato)

In tal senso anche il Consiglio in sede giurisdizionale³ ha affermato che: *“È chiaro ... che con la dizione” permesso di soggiorno di breve durata” non possono che logicamente intendersi i permessi per lavoro stagionale (art. 5, co 3 bis, lett. a: nove mesi), per visite, turismo e affari (art. 5, co. 3, lett. a: tre mesi) ed altre particolari tipologie quali ad esempio il permesso per ragioni di giustizia (art. 11, co. 1, lett. c-bis, del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: tre mesi prorogabili per lo stesso periodo), ma non anche il permesso contemplato dall'art. 29, co. 6, conseguente all'autorizzazione di cui all'art. 31, co. 3, di cui è prevista la durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per “un periodo di tempo determinato”, ma rinnovabile anche per lungo tempo in relazione alla reiterazione dell'autorizzazione nella permanenza dei motivi che ne giustificavano il primo rilascio, come accaduto nel caso in esame. Inoltre, quanto alla regolarità della presenza dell'interessato sul territorio nazionale, non può dubitarsi della validità a tali fini del possesso del permesso di soggiorno per assistenza minori, titolo eccezionale ma pur sempre regolare, onde neppure può dubitarsi che resti integrato il primo presupposto del permesso UE, costituito dal “possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità”. In definitiva, la Sezione è dell'avviso che, ovviamente fermi tutti gli ulteriori requisiti e condizioni ed in assenza degli elementi ostativi di legge, il permesso per assistenza minori non rientra nei casi di inapplicabilità dell'art. 9, co. 1, previsti dal co. 3 dello stesso articolo, non essendo espressamente indicato nell'elenco ivi contenuto che va dalla lett. a) alla lett. e), né potendo essere sussunto sotto la lett. d), tenuto anche conto come non possa ritenersi consentito estendere ad ipotesi non testuali le specifiche cause di esclusione poste in via di eccezione al ripetuto primo c.. Infine, sotto il profilo della ratio delle norme sopra richiamate, ... la sussistenza degli altri requisiti e condizioni stabiliti da quest'ultima disposizione, nonché dal c. 2 bis, in uno con la mancanza degli accennati elementi ostativi di cui al co. 4, attesta l'avvenuta, effettiva, protratta e proficua integrazione sociale, familiare ed economica dell'interessato, costituente il presupposto sostanziale della premialità insita nella stabilizzazione nascente dal rilascio del permesso UE. Sicché, in ogni caso, perde rilievo l'originaria precarietà del titolo di soggiorno, superata di fatto dal tempo trascorso, pari ad almeno un quinquennio.”.*

b. Il computo dei cinque anni di soggiorno regolare

Nel calcolo dei cinque anni di soggiorno regolare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non si computano i periodi di soggiorno per i quali il/la richiedente era in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata o c.d. “diplomatico” regolato cioè dalle convenzioni internazionali sopra citate (art.9 c. 5 T.U.I. . e art.4 par. 2 della Direttiva). Non rileveranno pertanto ad esempio eventuali periodi di soggiorno quale diplomatico o dipendente consolare o delle Nazioni Unite in missione in Italia.

Sono invece considerati nei cinque anni di soggiorno regolare ai fini del computo, i periodi di possesso di permesso per studio, formazione, protezione temporanea o umanitaria.

Per i titolari di protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di soggiorno, si computa tutto il periodo dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata (art. 9 c. 5 bis T.U.I.). La norma interna infatti, ha dato massima espansione alla previsione della direttiva

³sentenza della Terza Sezione n. 1909 del 14 aprile 2015

che impone la valutazione di almeno la metà del tempo tra la presentazione dell'istanza ed il riconoscimento dello *Status* salvo il caso in cui tale tempo sia superiore a 18 mesi, nel qual caso è tutto computato (art. 4 c.2 Direttiva come modificata dalla Direttiva 2011/51/UE).

Le assenze dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo computabile quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi (art.9 c. 6 T.U.I.).

Problemi possono sorgere in relazione al momento da cui decorrono i 5 anni, facendo l'art. 9 espressamente riferimento al possesso da almeno 5 anni di un permesso in corso di validità, ma dovendosi, alla luce dell'art. 4 par. 1 della direttiva -che prevede il diritto al rilascio di tale tipologia di permesso a chi abbia soggiornato regolarmente per 5 anni- ritenere computabile anche il periodo in cui lo straniero abbia richiesto il permesso e fosse in attesa del relativo rilascio .

In tal senso si è pronunciato il TAR Emilia Romagna con sentenza n. 4615 del 2007, ritenendo che vada computato il periodo dalla data di richiesta del primo permesso e in caso di stranieri che abbiano chiesto l'emersione, a partire dalla data in cui retroagisce la regolarizzazione.

Requisito del soggiorno quinquennale per i familiari

Per diversi anni parte della dottrina e della giurisprudenza aveva ritenuto il diritto al **permesso di soggiorno UE di lungo periodo** anche **per i familiari** di titolare di tale tipologia di permesso, anche in carenza di un soggiorno pregresso ultra quinquennale da parte degli stessi .

Tale interpretazione tuttavia non è più possibile a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 17.7.2014 - C-469/13 – che a seguito di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Verona ha stabilito che *“gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 devono essere interpretati nel senso che il familiare, quale definito all'articolo 2, lettera e), della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non può essere esentato dalla condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.”*

La Corte di giustizia ha inoltre statuito che *“l'articolo 13 della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito all'articolo 2, lettera e), di quest'ultima, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”*

La Corte di Giustizia ha infatti ritenuto che, pur non essendo precluso allo stato membro la possibilità di rilasciare un permesso di lungo soggiornate a condizioni di maggior favore,

considerato che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è un permesso che dà specifici diritti di circolazione e stabilimento negli altri stati dell'Unione, il rilascio di tale tipologia di permesso è subordinato alla presenza a tutti i requisiti richiesti dalla direttiva, ivi incluso il periodo di regolare soggiorno pregresso anche per i familiari.

Ne consegue che in caso, per esempio, di familiari ricongiunti ad un lungo soggiornante, gli stessi avranno diritto al solo rilascio del permesso per motivi familiari, fino al raggiungimento di 5 anni di residenza regolare continuativa sul territorio nazionale, quando potranno richiedere il permesso per soggiornanti di lungo periodo.

2. Requisito reddituale

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è richiesto un reddito annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale in caso di richiesta di una sola persona. (tale importo è verificabile di anno in anno sul sito dell'INPS e per il 2018 è pari ad € 5.746,91).

Nel caso in cui il permesso debba venga richiesto anche per i familiari vengono espressamente richiamati i parametri reddituali richiesti per il ricongiungimento: l'importo del reddito richiesto è aumentato dunque della metà per ciascuno dei familiari ed ; in presenza di due o più figli minori di 14 anni, l'importo richiesto è pari al doppio dell'assegno sociale.

Si considerano i redditi di tutti i familiari conviventi.

Sul punto il Consiglio di Stato ha più volte affermato “ *se ai sensi dell'art. 29, c. 3, lett. b), ultimo periodo, del d.lgs. 286/98, “ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”, il sostegno economico di soggetti non familiari ed estranei all'obbligo alimentare non può essere considerato ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, in quanto potrebbe cessare in qualsiasi momento (cfr. Cons. Stato, III, n. 1970/2017 e n. 1524/2017), ma, di contro, è sicuro che tra i “familiari” rientrino quelli (coniuge, genitori, figli) indicati nel c. 1 dello stesso art. 29 (cfr., Cons. Stato, III, n. 1107/2018 e n. 2227/2016)” .*

Per provare il requisito reddituale è richiesta la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi o del modello CUD (art. 16, c. 3, lett. b) Reg. att. T.U.I. emanato con D.P.R. n. 394/1999) del richiedente ed eventualmente dei familiari dello stesso.

Era illegittima la prassi di alcune questure di richiedere la prova del possesso del requisito reddituale anche nel triennio precedente la richiesta, così come quella qualche volta avanzata di richiedere il possesso di specifiche tipologie di contratto, quale quello a tempo indeterminato (sul punto *ex multis* Tar Piemonte Ord. n. 169 dell'8 marzo 2012 , Tar Piemonte Ord. n. 1180 del 9 novembre 2011)

La normativa infatti richiede solo la prova di un sufficiente reddito proveniente da fonti lecite.

3 Conoscenza della lingua italiana

Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è – salvo le eccezioni di cui si dirà - subordinato al superamento di un **test di conoscenza della lingua italiana (art.9 c. 2 bis T.U.I.)**

La Direttiva prevede la facoltà per gli Stati Membri di “esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale” (art. 5 par. 2 della Direttiva).

L'Unione Europea ha elaborato principi di riferimento per un percorso di integrazione ed alla promozione di azioni di integrazione degli immigrati negli Stati Membri è destinato il Fondo Europeo per l'Integrazione, istituito con decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2007/435/CE.

Di tali concetti non si trova traccia nel decreto italiano di trasposizione. L'unico elemento individuato nell'ordinamento italiano è stato quello della conoscenza linguistica, senza prevedere specifici percorsi volti all'integrazione del soggetti stranieri soggiornanti da lungo tempo in Italia.

La finalità del test è di accertare il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

Il decreto del Ministero dell'Interno del 4 giugno 2010¹ fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La prenotazione del Test si fa per via telematica . la convocazione avviene a mezzo mail ed i risultati dello stesso vengono resi direttamente disponibili alla questura nel sistema informatico.

Una serie di circolari hanno negli anni definito le modalità concrete di svolgimento del test.

Tra queste si segnala la ancora vigente Circolare Ministeriale prot. n. 716 del 03.02.2014. -Nella stessa stabilisce che nel caso di assenza ingiustificata alla sessione di test, l'interessato non potrà richiedere una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni, decorrenti dalla data per la quale era stato convocato, salvo il caso di malattia certificata dal medico di base o da un medico della ASL da prodursi alla Commissione incaricata dello svolgimento del test presso il CTP competente, il giorno fissato per il test indicato nella convocazione.

¹link

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/2014_06_24_dm_24062014_test_italiano.pdf

Si stabilisce altresì che caso di mancato superamento del test, allo scopo di consentire agli interessati di poter contare su un congruo periodo di tempo per accrescere il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, non potrà essere richiesta una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni dallo svolgimento del test non superato.

Nella stessa circolare si fa presente che il mancato superamento del test, in caso la domanda di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo sia già stata presentata, ne comporta il rigetto, suggerendo all'utenza di attendere l'esito del test per presentare la domanda.

Sono esclusi dall'obbligo di sottoporsi al test di conoscenza della lingua italiana:

- i titolari di protezione internazionale (art. 9 c. 2ter T.U.I.)
- i figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge (art. 1 DM Interno 4 Giugno 2010)
- gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica da allegare al modulo di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (art. 4 c. 3 del decreto).

Sono esonerati dal Test, in quanto in grado di provare diversamente le proprie conoscenze linguistiche, i cittadini stranieri che

- a) Abbiamo conseguito un **titolo, che attesti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2** del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, (da allegato A al decreto sono l'Università degli studi di Roma Tre; l'Università per stranieri di Perugia; l'Università per stranieri di Siena; la Società Dante Alighieri)
- b) Abbiamo conseguito un titolo, che attesti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa. a seguito frequenza corsi presso Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, c. 632, della legge dicembre 2006, n. 296;
- c) Abbiamo ottenuto il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al suddetto livello nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* del T.U.I.
- d) Abbiamo conseguito il **diploma** di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione paritaria o abbiamo conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero **frequentino un corso di studi presso una Università** italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequentino in Italia il dottorato o un master universitario;

e) che siano entrati in Italia con visto d'ingresso ai sensi dell'art. 27, c. 1, lettere a)¹, c)² d)³, e q)⁴ del T.U.I. e svolgano una delle attività previste dalle disposizioni medesime:

Ai fini dell'esenzione dal requisito del superamento del test di conoscenza della lingua italiana, deve allegarsi alla richiesta la copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza ovvero dichiarazione o certificazione sul titolo di esonero posseduto (art. 4 c.2 e 3 D.M.)

4. Il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo

L'idoneità alloggiativa è richiesta nel caso in cui l'istanza di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo attenga oltre che al richiedente anche ai suoi familiari – salvo il caso del titolare di protezione internazionale e dei suoi familiari che, ai sensi dell'art. 9 c.1 *ter* del testo unico, sono esonerati da tale requisito e devono solo indicare una residenza..

Nonostante la lettera della norma sembri richiedere tale requisito solo nell'ipotesi di richiesta avanzata anche per i familiari, invero buona parte della giurisprudenza ritiene tale requisito pacificamente applicabile anche alle istanze che non coinvolgono familiari.

L'idoneità alloggiativa deve essere dimostrata con riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, oppure a quelli igienicosanitari, accertati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (art. 9 c. 1 T.U.I.).

Circa il requisito della disponibilità dell'alloggio non era previsto un esplicito rinvio del Testo Unico alle disposizioni di tenore diverso applicabili in materia di ricongiungimento familiare; tale rinvio è però contenuto nel Decreto di attuazione che all'art. 16 espressamente richiama l'art. 29 c. 3 lettera a del Testo Unico .

E' la stessa direttiva comunitaria a prevedere il richiamo alla normativa sul ricongiungimento familiare, la quale definisce "familiari" i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 (art. 2, par. e).

1 dirigente o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigente di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (art. 27, c. 1 a) del T.U.I.);

2 professore universitario destinato a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, c. 1 lettera c del T.U.)

3 traduttore e interprete (art. 27, c. 1 lettera d del T.U.);

4 giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia e dipendente regolarmente retribuito da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere (art. 27, c. 1 lettera q del T.U.).

Ai fini del ricongiungimento, si richiede la dimostrazione di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, nel rispetto del principio della direttiva 2003/86/CE, secondo cui lo Stato può prevedere tale requisito in termini di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità ivi vigenti (articolo 7 della Direttiva; art. 29, c. 3 T.U.I.).

In attuazione di tale principio è stato soppresso all'art. 29 del Testo Unico il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali di edilizia residenziale pubblica, risultante in uno standard più alto rispetto alle condizioni abitative generali della popolazione residente.

. La previsione che l'alloggio debba essere idoneo con riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali di edilizia residenziale pubblica è tuttavia rimasta all'art. 9 T.U., ai fini del rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo.

Nel riconoscere l'efficacia prevalente della direttiva e il rinvio alla direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, si deve ritenere che sono applicabili i principi sulla dimostrazione dell'idoneità dell'alloggio previste da quest'ultima e dalle rispettive norme di attuazione.

La mancanza di un espresso coordinamento fra le due norme ha posto problemi di interpretazione che alla luce della normativa comunitaria e del richiamo dell'art. 29 c. 3 lettera a di cui all'art. 16 del DPR 394/1999 potrebbe essere superato.

Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che debbano trovare applicazione gli identici criteri richiesti per il ricongiungimento ivi inclusa la prova, prevista nell'articolo 29 T.U., dell'idoneità attraverso il consenso del titolare dell'alloggio, se la domanda di rilascio del permesso riguarda un figlio di età inferiore agli anni quattordici come recentemente ribadito dal TAR Toscana **con Sentenza n 796/2018** affermando *“Considerato che questa Sezione, con sentenza 10 aprile 2017, n. 544, ha già statuito che il titolo di soggiorno per lungo periodo costituisce una species del permesso di soggiorno al quale, in tema di idoneità alloggiativa, non può applicarsi una regola diversa rispetto a quanto stabilito dall'art. 29, c. 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui “nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, (ai fini dell'idoneità alloggiativa) è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”; ha già statuito che il titolo di soggiorno per lungo periodo costituisce una species del permesso di soggiorno al quale, in tema di idoneità alloggiativa non può applicarsi una regola diversa rispetto a quanto stabilito dall'art. 29, c. 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui “nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, (ai fini dell'idoneità alloggiativa) è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”*

In senso contrario e per una interpretazione letterale dell'art. 9 T.U.I., con applicazione di parametri più stringenti in ordine alla idoneità abitativa necessaria per il permesso per lungo soggiornanti, tuttavia si segnalano alcune pronunce anche recenti del TAR Piemonte (sentenze n. 32/2017 e n. 40/2017.)

III. Circostanze ostative al rilascio del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo

Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art. 9 c. 4 T.U.I.)

La Direttiva al paragrafo 8 del preambolo prevede che “ *i cittadini di paesi terzi che desiderino ottenere e mantenere lo status di soggiornante di lungo periodo non dovrebbero costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Nella nozione di ordine pubblico può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave*”.

La Direttiva prevede espressamente che il diniego per ragioni di ordine pubblico non possa essere motivato da ragioni economiche e che nell'adottare la decisione si debba tener conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e l'esistenza di legami col paese di soggiorno (art.6 della direttiva).

La normativa interna prevede che nel valutare la pericolosità si tenga conto dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di soggetti che possono essere sottoposti a misure di prevenzione o sospetti di appartenenza ad organizzazioni mafiose e che si considerino le condanne anche non definitive per taluno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p.. (limitatamente ai delitti non colposi) ([art.9 c. 4 T.U.I.](#)).

La valutazione della pericolosità deve altresì tenere conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ([art.6 par. 1 Direttiva](#), [art.9 c. 4 T.U.I.](#)).

L'eventuale rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può dunque essere frutto di un automatismo ma dar conto di un percorso logico e riportare un'articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e deve tener conto dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo e della durata del soggiorno sul territorio italiano.

La giurisprudenza ha affermato la non automaticità della condanna penale, ai fini del diniego al rilascio del permesso di soggiorno e la necessità di effettuare un bilanciamento nella valutazione della pericolosità sociale del richiedente, alla luce della sua integrazione sociale e familiare, oltre ad assicurare trasparenza ed equità nel procedimento amministrativo con riferimento all'art. 10 *bis* della legge n. 241/90.

La giurisprudenza esclude ogni automatismo e richiede una valutazione ponderata sulla pericolosità del richiedente ed un bilanciamento valutativo della sua complessiva condizione socio familiare avendo più volte affermato il consiglio di Stato la necessità che la valutazione di pericolosità sociale non può avvenire in applicazione automatica di clausole generali prefissate, ma deve essere compiuta in concreto con riferimento alla durata del soggiorno in Italia ed all'inserimento sociale e familiare dell'immigrato nel

doveroso bilanciamento tra la tutela di esigenze pubbliche, quale la sicurezza della collettività, e quella dei valori privati, quale del rispetto della persona umana.

L'orientamento prevalente è così riassunto in una recente sentenza del Consiglio di Stato *“Pertanto il Collegio, aderendo al prevalente (pur se recente) orientamento formatosi in ordine alle cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno ad immigrati, che siano in Italia da oltre cinque anni, sottolinea la necessità che la valutazione di pericolosità sociale non avvenga in applicazione automatica di clausole generali prefissate, ma sia compiuta in concreto con riferimento alla durata del soggiorno in Italia ed all’inserimento sociale e familiare dell’immigrato nel doveroso bilanciamento tra la tutela di esigenze pubbliche, quale la sicurezza della collettività, e quella dei valori privati, quale del rispetto della persona umana.*

2.6. Proprio con riguardo al valore dei vincoli familiari, riconosciuto dalla giurisprudenza sia comunitaria sia della CEDU, non si può non ricordare che la Corte Costituzionale con sentenza n.202/2013, enunciando un principio già in sostanza seguito da questa Sezione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.5, c. 5, del D.LGS n.286/1998, nella parte in cui limita la deroga alla automatica valutazione sulla pericolosità sociale ai soli casi di ricongiungimento familiare (effettivo o comunque possibile) e non lo estende anche allo straniero *“che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”*.

2.6.1. Va, inoltre, ricordato che la Corte Costituzionale (sempre in tema di cause ostative al rilascio di permesso di soggiorno agli immigrati) anche nella sentenza n.172/2012 si era già pronunciata nel senso che le c.d. “cause ostative automatiche”, oltre certi limiti, non sono conformi ai diritti fondamentali costituzionalmente protetti, affermando che *“le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie ed irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit”*.

2.7. Di tali principi la giurisprudenza consolidata della Sezione ha fatto ampia e sollecita applicazione (con pronunce anche anteriori alla stessa sentenza CC n.202/2013, vedi Sez. III, n.5515/2012).

Inoltre, come ha rilevato la stessa Corte Costituzionale nella ordinanza n.58/2014, in quel giudizio di costituzionalità anche lo stesso Ministero dell’Interno aveva espresso l’avviso che per gli immigrati soggiornanti di lungo periodo, di cui all’art 9 del T.U.I., il rilascio o il diniego o la revoca del permesso richiede un giudizio sulla effettiva pericolosità del richiedente e che, quindi, il richiamo ai reati contemplati dagli artt.380 e 381 c.p.p. vale soltanto ad orientare tale giudizio di pericolosità.” (C.D.S. sent. N. 5849/2017).

Si segnala però che lo stesso Consiglio di Stato ritiene che poiché la valutazione di pericolosità dell’amministrazione non è direttamente correlata alla valutazione del giudice penale, cosicché, come non vi è automatismo tra condanna e revoca o rifiuto del permesso, neppure l’autorità amministrativa è vincolata dal giudizio di “non pericolosità” fatto dal giudice penale, in tal senso CDS Sent. 533/2018

Per i titolari di un permesso di soggiorno a titolo di protezione internazionale, costituisce circostanza ostativa al rilascio del permesso per soggiornante UE di lungo periodo la revoca della protezione internazionale o il rifiuto del suo rinnovo (art. 9 c.4 *bis* T.U.I.); la cessazione della protezione internazionale comporta invece il rilascio o l’aggiornamento di permesso per soggiornante di lungo periodo senza le specifiche annotazioni di cui all’art.9 c.1*bis* (stato che ha riconosciuto protezione e data del riconoscimento) o il rilascio di permesso ad altro titolo.

IV. Procedimento di rilascio- prassi aggiornamento

La richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo è presentata presso gli uffici postali abilitati tramite apposito kit. Per la compilazione dei moduli il richiedente può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato o da un Comune abilitato

Alla presentazione è necessario provvedere anche al pagamento tramite bollettino postale precompilato dell'importo di € 30,46 per emissione permesso elettronico oltre a marca da 16,00 euro ed in relazione ai permessi per lungo soggiornati ad un contributo di € 100,00 (tale importo è stato determinato con D.M. dell'8.6.2017 a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 2 settembre 2015 che aveva ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2003/109 l'art. 5 c. 2 *ter* e l'art 14 *bis* del T.U.I. che prevedevano contributi tra 80,00 € e 200,00 € per il rilascio rinnovo dei permessi di soggiorno, ritenendone l'importo non equo e discriminatorio in relazione all'ammontare che i cittadini italiani sono tenuti a versare per il rilascio, rinnovo di documenti. A tali somme dovrà aggiungersi l'importo fisso di € 30,00 da pagarsi all'ufficio postale per l'evasione della pratica.

Al plico devono essere allegate copie i documenti comprovanti i requisiti necessari al rilascio, elencati in maniera analitica, nello stesso kit.

- fotocopia integrale passaporto (o altro documento equipollente) in corso di validità;
- fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità;
- ricevute bollettini postali e marche da bollo;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (alcune Questure, tra cui Milano esonerano da tale adempimento provvedendo direttamente all'acquisizione)
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia documentazione attestante il possesso di risorse economiche adeguate (es.: Unico, CUD, buste paga)
- fotocopia della dichiarazione di ospitalità o di cessione fabbricato o del contratto registrato di locazione o di compravendita.

Se contestualmente si presenta la domanda per i familiari, ai documenti su indicati, dovranno aggiungersi:

- autocertificazione dello stato di famiglia,
- attestazione di idoneità alloggiativa

In occasione della convocazione presso la Questura della provincia di competenza, sarà richiesto di esibire il permesso di soggiorno, consegnare una fotografia in quattro esemplari in formato tessera, esibire i documenti originali di cui è stata inviata la fotocopia a mezzo posta e produrre la certificazione relativa alle conoscenze linguistiche.

Il procedimento di rilascio ha la durata di 90 giorni (art.17 c. 1 R.A.) , salvo il caso di sospensione dei termini per la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il procedimento potrà avere durata maggiore di sei mesi solo in circostanze eccezionali, dovute alla complessità della domanda da esaminare (art.7 par. 2 Direttiva).

Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente ed il permesso per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato (art.8 della direttiva; art.9, c. 2 del T.U.I).

Il permesso di soggiorno di lungo periodo costituisce tuttavia documento di identificazione personale per cinque anni dalla data del rilascio (art.17, c. 2, primo periodo, del R.A.).

Ne consegue che in sede di aggiornamento vadano aggiornati solo i dati anagrafici (foto, residenza etc) senza che sia consentito verificare il permanere delle condizioni che avevano consentito il rilascio, potendo la revoca del permesso per lungo soggiornanti essere disposta solo nei casi tassativi previsti dall'art. 9 c.7 del Testo unico e art. 9 della direttiva.

Differenti prassi sono illegittime in quanto incompatibili con le previsioni della direttiva.

A nulla rileva che le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione elaborate nella vigenza della vecchia carta di soggiorno (con durata quinquennale) siano rimaste inalterate, anche a seguito del recepimento della direttiva citata, dovendosi considerare efficaci le norme regolamentari solo qualora compatibili con le modifiche apportate al T.U.I. (articoli 16 e 17 R.A.).

Non è previsto il rinnovo del permesso di soggiorno, ed è da considerarsi illegittima ogni ipotesi di rinnovo non automatico (art.8 par. 2 della direttiva).

La scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo infatti non comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo (art.9 par. 6 della direttiva).

Nella prassi amministrativa, è tuttora previsto l'“aggiornamento” del permesso di soggiorno permanente, che però deve intendersi letteralmente quale aggiornamento dei dati in essa riportati (quali ad es.: residenza, numero di passaporto, stato civile, fotografia), senza la possibilità di revoca nel caso in cui vengano meno successivamente al rilascio gli altri requisiti previsti, quali il reddito minimo o la disponibilità di alloggio idoneo. La stessa richiesta di “aggiornamento” non dovrebbe quindi intendersi come un atto dovuto da parte dello straniero, specie in mancanza di qualsivoglia previsione sanzionatoria al riguardo, bensì quale mera facoltà: da un lato, infatti, la variazione dei dati riportati nel permesso in oggetto potrebbe essere fatta constare validamente con specifici documenti (ad es.: nuova carta di identità, aggiornata con la nuova residenza, nuovo passaporto e contestuale esibizione del passaporto scaduto ed appositamente annullato).

Sul punto si ritiene condivisibile l'interpretazione del TAR Lombardia Milano per cui
“ Dall'esame del disposto normativo succitato emerge, innanzitutto, che il permesso di soggiorno di lungo periodo è rilasciato in presenza di alcuni presupposti, fra i quali la sussistenza di un reddito sufficiente alla

permanenza sul territorio nazionale secondo i parametri previsti dalla legge e la mancata pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; emerge, inoltre, che il titolo è rilasciato a tempo indeterminato, presupponendo uno status di straniero soggiornante a titolo permanente, e che, quindi, deve automaticamente essere aggiornato periodicamente; emerge, inoltre, la possibilità per l'amministrazione di impedire tale aggiornamento e di disporre la revoca, ma solo in presenza di presupposti sempre ben evidenziati dalla legge e indicati dal comma 7 dell'art. 9 succitato. In particolare, secondo il disposto della norma, la revoca della carta di soggiorno può essere posta in essere quando vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4 dell'art. 9, che si riferisce agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Fra i presupposti che costituiscono legittima causa di revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo non è previsto, invece, il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, e, cioè, la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

In presenza di tale elencazione, che il collegio ritiene tassativa in considerazione della forte protezione accordata dall'ordinamento allo straniero che soggiorna legittimamente in Italia da un lungo periodo, risulta illegittimo l'operato dell'amministrazione intimata, che ha disposto la revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo e denegato l'aggiornamento del medesimo unicamente in relazione all'assenza di un rapporto di lavoro regolare e del conseguente mancato possesso di redditi sufficienti alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, invocando l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, norma, invece, di carattere generale sulla quale deve prevalere quella speciale più volte citata.

Il Collegio non ritiene infatti che l'amministrazione possa intervenire in autotutela anche a fronte di un'insufficienza di redditi da parte del titolare del permesso CE, facendo applicazione dell'art. 21 quinquies cit., in quanto tale interpretazione contrasta con la normativa comunitaria, gerarchicamente sovraordinata, ed in particolare con l'art. 9 della Direttiva 2003/109/CE, fedelmente trasposto nello stesso art. 9 D.Lgs. n. 286/98, che ammette la revoca della carta di soggiorno solo nei casi ivi espressamente indicati.” (ex multis Sentenza TAR Lombardia – Milano n. 695/2015)

. E' comunque doveroso far presente che una parte della giurisprudenza avalla la tesi per cui in sede di rinnovo del documento, sarebbe possibile verificare il permanere di tutte le condizioni che avevano consentito il rilascio.

V. Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Le ipotesi di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono tassativamente indicate all'art. 9 c.7 del T.U.I. che stabilisce che tale permesso è revocato:

- a) se è stato acquisito fraudolentemente;
- b) se è disposta l'espulsione di cui al c. 9;
- c) quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al c.4 (cioè lo straniero è un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato)
- d) in caso di assenza dello straniero dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici

mesi consecutivi;

e) in caso di conferimento allo stesso straniero del permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione, previa comunicazione da parte di quest'ultimo e, comunque, in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

Nelle ultime due ipotesi, è riconosciuta la possibilità di ottenere nuovamente il permesso per soggiornanti di lungo periodo con le stesse modalità previste per il rilascio, dopo un soggiorno regolare in Italia per un periodo minimo di tre anni (art. 9 c. 8 T.U.I.).

La revoca può intervenire ai sensi della lettera a) laddove emerga che ai fini di ottenere tale titolo il titolare che sin dall'origine non aveva i requisiti, ha prodotto documenti falsi (es. documentazione falsa attinente al reddito) e che quindi i requisiti non vi erano ab origine.

In conformità alle previsioni della direttiva, non può invece costituire motivo di revoca il venir meno successivamente delle condizioni reddituali ed alloggiative di cui al c. 1 dell'art.9 richiamandosi alla lettera solo la presenza di cause ostative per motivi di pubblica sicurezza.

Sul punto recente sentenza del Consiglio di Stato afferma

“ 7.2. Orbene in forza dell'art. 9 della direttiva citata “ *I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti: a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo; b) adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12; c) in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi.....* 3. *Gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati...*” Non è contemplata né consentita una revoca per ragioni di mera insufficienza reddituale.” (Sentenza CDS n. 2286/2018).

Si dà atto che permane un orientamento contrario di alcuni Tribunali che avallano la prassi di alcune questure di procedere alla verifica del permanere dei requisiti reddituali in sede di aggiornamento o in altre occasioni procedendo alla revoca nel caso del venir meno dei requisiti (cfr TAR Lombardia Brescia – sent. N. 585/2018) . Tale giurisprudenza appare tuttavia in violazione della direttiva estendendo i casi di revoca ad ipotesi nella stessa non contemplati (art. 9 direttiva)

Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, in caso di revoca -se non si tratti di un caso in cui è contestualmente adottata l'espulsione- è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo, fra quelli previsti dal T.U., in base ai requisiti posseduti dall'interessato (art. 9 c.9 TUI).

VI Diritti dei Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

La Direttiva prevede all'art. 11 la parità di trattamento coi cittadini dello Stato Membro, con facoltà per gli Stati Membri di introdurre specifiche limitazioni.

Sulla base della Direttiva, come attuata in Italia, la condizione dei titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo risulta in parte rafforzata nelle facoltà riconosciute, rispetto a quella dei titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.

L'art. 9 del T.U.I. al c. 12 prevede infatti che oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante, il titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può:

- a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale, salvo nei comuni e località che interessano la difesa militare dello Stato, per le quali il Prefetto abbia emesso un divieto
- b) svolgere nel territorio dello stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
- c) Usufruire delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, di assistenza sanitaria, scolastica e sociale, accesso a beni e servizi pubblici incluso accesso alle procedure per assegnazione case popolari.
- d) Partecipare alla vita pubblica locale nelle forme previste dalla legge

L'art. 9 al c. 13 prevede il diritto alla riammissione del titolare di permesso per lungo soggiornanti che venga espulso da altro Stato UE e non costituisca pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Al c 13 *bis* prevede la riammissione sul territorio del titolare di permesso UE di lungo periodo titolare di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia dei suoi familiari allontanato da altro Stato UE.

I lungo soggiornanti hanno una tutela rafforzata verso l'espulsione, che può avvenire solo se la persona costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza (artt.10 e 12 Direttiva, art.9 c. 10 T.U.I.) su cui meglio si dirà in seguito.

Sulla base dell'art. 14 della direttiva il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti dà il diritto al titolare di ingresso negli altri Stati membri dell'Unione Europea e soggiorno per periodi superiori a 90 giorni a determinate condizioni.

L'art. 15 della Direttiva prevede che al fine del soggiorno superiore a 90 giorni in un secondo Stato Membro, il lungo soggiornante debba presentare richiesta di permesso di soggiorno e che lo stato Membro possa condizionare tale rilascio alla dimostrazione di risorse stabili ed assicurazione sanitaria e di soddisfare specifiche misure di integrazione.

Ai fini del soggiorno per lavoro può essere chiesta prova di avere un'offerta o un contratto di lavoro (in caso di lavoro dipendente) e di fornire le autorizzazioni necessarie per esercizio di attività di lavoro autonomo, nonché l'iscrizione presso un istituto riconosciuto per il caso di soggiorno per studio.

Laddove il titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo intenda soggiornare in altro stato membro dovrà informarsi sui requisiti specificamente richiesti da quello Stato e chiedere idoneo permesso di soggiorno per la finalità del soggiorno.

Il rilascio di permesso di durata limitata in altro stato membro non comporta la perdita del permesso di soggiorno per lungo soggiornante.

In virtù del primato della norma dell'Unione avente immediato contenuto precettivo su quella interna ad essa incompatibile, sulla base del criterio di parità di trattamento in materia di prestazioni sociali assistenziali sancito dalla direttiva europea a favore dei titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, è stato avviato un copioso contenzioso da ASGI avverso quelle previsioni contenute in disposizioni e bandi nazionali, regionali o comunali che prevedevano una disparità di trattamento nell'accesso a misure previdenziali o assistenziali tramite azioni civili contro la discriminazione ex art. 44 T.U.I. .

Per approfondimenti si rinvia alla Scheda ASGI “cittadini UE e accesso alle prestazioni di sicurezza sociale a cura di Alberto Guariso ¹ ed al sito tematico ASGI sul contrasto alle discriminazioni² .

Importanti risultati sono stati raggiunti anche in materia di effettivo accesso al pubblico impiego, con disapplicazione di norme e bandi che limitavano l'accesso ad interi comparti senza valutazione delle specifiche funzioni riservate ai soli cittadini italiani, da ultimo Tribunale di Roma, ordinanza 13 giugno 2018, Tribunale di Milano, ordinanza 11 giugno 2018, Tribunale di Udine, sezione lavoro, ordinanza del 30 giugno 2016³

VII . Diritti dei titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri

L'art. 9bis T.U.I. in attuazione degli art. 14 e 15 della Direttiva, già citati, disciplina la condizione dei titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione Europea e in corso di validità.

Questi può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale, per un periodo superiore a tre mesi al fine di:

- a) svolgimento di una attività lavorativa,
- b) frequentare corsi di studio o formazione professionale
- c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di possesso di mezzi di sussistenza non occasionali di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto per esenzione spesa sanitaria e possesso di assicurazione sanitari per durata del soggiorno.

1 <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/02/SCHEDA-ASGI-PRESTAZIONI-18.7.17-def.pdf>

2 www.asgi.it/tematica/discriminazioni/

3 pubblicate sul sito ASGI - www.asgi.it/banca-dati

In tali casi il titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità deve chiedere al Questore della provincia in cui si trova il rilascio del permesso di soggiorno, secondo le modalità generalmente previste dal Testo Unico per i diversi tipi di permesso di soggiorno, nel rispetto delle garanzie previste dalla direttiva (art. 9-*bis*, c 1 e 2 T.U.I.) e gli verrà lasciato un permesso di soggiorno per l'attività indicata (lavoro, studio,...).

Analogo permesso di soggiorno, con durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo, deve essere rilasciato anche in favore degli eventuali familiari che siano regolarmente soggiornanti con lo stesso in qualità di familiari nello stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il soggiorno in Italia è autorizzato per l'esercizio di attività di lavoro con le limitazioni previste in via ordinaria per tutti i cittadini stranieri dagli articoli materia di autorizzazione all'accesso al lavoro subordinato e autonomo, ciò significa che è necessario il rilascio di nulla osta, previa verifica di esistenza delle quote.

Nel decreto flussi sono indicate specificamente le quote per il rilascio di permessi di lavoro a cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo rilasciato da altro paese UE.

La procedura di autorizzazione al lavoro differisce parzialmente rispetto a quella ordinaria, in quanto si consente l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto e si prescinde, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro, dalla verifica della effettiva residenza all'estero nelle more della procedura (art.9 c. 5 T.U.I.).

Tali limitazioni non si applicano ai cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in qualità di lavoratori dipendenti distaccati da imprese di servizi nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri, ovvero di prestatori di servizi transfrontalieri (art.14 par. 5 Direttiva).

Una volta acquisito il permesso di soggiorno, per lo straniero titolare di permesso per lungo soggiornanti rilasciato da altro Stato membro, le condizioni per l'ottenimento in Italia di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono le medesime previste per gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale (dovranno dunque decorrere 5 anni di soggiorno in Italia, non rilevando il precedente soggiorno in altro Stato UE).

In caso di rilascio di permesso per soggiornante di lungo periodo, l'Italia ne informa lo stato UE di precedente rilascio.

Laddove il precedente permesso UE per soggiornante di lungo periodo riportasse l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, il nuovo permesso di soggiorno di lungo periodo riporterà la medesima annotazione e, a tal fine, verrà fatta richiesta al precedente stato membro circa il mantenimento dello *status* di protezione internazionale.

In caso di trasferimento della responsabilità circa la protezione internazionale tra gli stati, verrà modificata l'annotazione .

Qualora invece il titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato Membro faccia ingresso in Italia per brevi periodi inferiori a 90 giorni, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio italiano deve presentare la “**dichiarazione di presenza**”, al Questore della provincia in cui si trova. Tale dichiarazione non è necessaria se ha preso alloggio in una struttura alberghiera.

Il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in altro Stato membro dell'Unione europea può essere rifiutato o revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (artt. 9, c. 4 e *9bis*, c. 6 T.U.I.).

L'art. 18 della Direttiva consente di respingere la domanda se il richiedente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, con riferimento alle malattie definite dagli strumenti pertinenti applicabili dell'OMS, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che in Italia siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Non possono essere istituite nuove disposizioni o prassi più restrittive.

L'insorgenza di malattie, successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno nel secondo Stato membro, non giustifica né il diniego del rinnovo né la decisione di allontanamento dal territorio (art.18 Direttiva).

VIII. Permesso di soggiorno di lungo periodo per titolari di carta blu UE

Lo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato Membro ed autorizzato al soggiorno in Italia per lavori altamente qualificati (ex art. 27 quater T.U.I.) può richiedere il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in presenza delle seguenti condizioni:

- a) soggiorno legale ed ininterrotto nel territorio dell'UE con Carta Blu UE per 5 anni
- b) possesso da almeno 2 anni di permesso carta Blu UE in Italia

Le assenze dalla UE non interrompono il periodo di computo se inferiori a 12 mesi consecutivi e non superiori a 18 mesi complessivi nei 5 anni.

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato con annotazione “ex titolare carta Blu UE”

I motivi di revoca sono gli stessi previsti all'art. 9 c.7 lettere a) b) c) ed e) del TUI per i permessi UE lungo soggiornanti. Il periodo di assenza dal territorio dell'UE richiesto per la revoca è invece elevato a 24 mesi consecutivi.

Ai familiari del titolare è concesso un permesso per motivi familiari in presenza dei requisiti di cui all'art. 29 c.3. Gli stessi hanno diritto ad un permesso per soggiornanti UE di lungo periodo laddove abbiano soggiornato legalmente ed ininterrottamente nella UE per 5 anni, di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.

IX. Mezzi di impugnazione

I provvedimenti di rifiuto o revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo - così come quello di diniego del permesso a lungo soggiornante in altro Stato UE - sono debitamente motivati e notificati al richiedente.

Salvo i casi di rilascio per motivi familiari, di cui si dirà in prosieguo, la giurisdizione in materia è del giudice amministrativo. Per ottenere la sospensione dell'efficacia o annullare il provvedimento dell'amministrazione, il richiedente ha il diritto di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento. È ammesso altresì ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto.

Nelle ipotesi in cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia richiesto per motivi familiari, contro i provvedimenti di rifiuto o revoca dello stesso, la giurisdizione è del giudice ordinario, trattandosi di provvedimento inerenti l'unità familiare (art. 30 c. 6 T.U.I.)

A seguito del D. L. 13/2017 (cd decreto Minniti), come modificato in sede di conversione dalla L. 46/2017 la materia è trattata dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale istituite presso i distretti di Corte d'Appello in composizione monocratica. È territorialmente competente la sezione nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (artt. 3, 4 e 7 D. L. 13/2017). Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa (art. 20 d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150).

IX L'espulsione dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

L'espulsione del titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può essere adottata ex art.9 c. 10 del T.U.I).per:

- a) sussistenza di gravi motivi di ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,
- b) appartenenza ad una delle categorie di persone che possono essere espulse per motivi di prevenzione del terrorismo o sovversione ordinamento democratico
- c) appartenenza ad una delle categorie di persone che possono essere sottoposte a misure di prevenzione, ovvero sospette di appartenere ad organizzazioni mafiose

Non vi è alcun automatismo e si deve tenere conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese d'origine (art.9, c. 11 T.U.I.).

Il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia, che abbia subito un provvedimento di espulsione adottato dall'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, non è automaticamente interdetto dal soggiorno nel territorio nazionale e può essere autorizzato alla riammissione, se non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art. 9 c. 13 T.U.I.).

Per quanto attiene **l'espulsione di titolari di protezione internazionale** che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, l'art. 9 c.10 *bis* del T.U.I. rinvia all'art. 20 del d. lvo 251/2007) che prevede che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, c. 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (ed in conformità degli obblighi internazionali ratificati dall'Italia,) il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando: a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato; b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.”*

Se il titolare di permesso lungo soggiornante ha avuto protezione internazionale in un altro stato membro e beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell'annotazione, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso detto Stato membro, che lo deve riammettere immediatamente senza procedure formali insieme ai suoi familiari.

Nel caso vi siano i presupposti per l'espulsione anche sulla base della normativa riguardante i titolari di protezione internazionale (casi di cui all'art. 20 d.lvo 251/2007) l'allontanamento può essere fatto al di fuori dell'UE, sentito previamente lo Stato che ha concesso la protezione e salva l'applicazione dell'art., 19 c.1 T.U.I.

In caso di rifiuto del permesso di soggiorno a stranieri titolari di permesso di lungo soggiornante in altro stato Membro, l'espulsione ai sensi dell'art. 13 c. 2 lettera b è adottata effettuando l'allontanamento verso lo stato che ha rilasciato il permesso per lungo soggiornante.

Laddove sussistano i presupposti per espulsione ministeriale, la stessa è eseguita, sentito lo stato membro che ha rilasciato il permesso, con allontanamento al di fuori dalla UE (art. 9 *bis* cc. 6-7 T.U.I.).

Per maggiori dettagli sulla esecuzione ed impugnazione delle espulsioni si rimanda alle schede in materia a cura dell'avv. Guido Savio ¹

¹ http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/2016_DEF_ESPULSIONI-E-RESPINGIMENTI-I-PROFILI-SOSTANZIALI-stampabile.pdf

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/2016_DEF_Scheda-esecuzione-espulsioni.pdf